CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 46 del 30/12/2019	Oggetto: **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D LGS 16 GIUGNO 2017 N. 100 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **trenta**, del mese di **Dicembre**, nella sala Consiliare, appositamente convocata, il Consiglio Comunale si è riunito con inizio dei lavori alle ore 10:26

Risultano presenti i signori:

COGNOME E NOME	*CARICA*	*PRESENZA*
1) *GARRAFA GIAMPIERO*	Presidente	SI
2) *CARACCIOLO PIETRO*	Sindaco	SI
3) *AIELLO ROMOLO*	Consigliere	SI
4) *ARTURI LUANA*	Consigliere	SI
5) *BOSCO MARCO*	Consigliere	SI
6) *CELEBRE SETTIMIA MARIA FRANCESCA*	Consigliere	SI
7) *DE CICCO VINCENZO*	Consigliere	SI
8) *FERRO UMILE*	Consigliere	SI
9) *GIORDANO STEFANIA*	Consigliere	SI
10) *GRAVINA UGO*	Consigliere	NO
11) *LIRANGI TERESA*	Consigliere	SI
12) *PUNTILLO LIVIA*	Consigliere	NO
13) *RANIERI SILVIO*	Consigliere	SI
14) *RAIMONDO ROCCO*	Consigliere	SI
15) *SPERANZA MARIO*	Consigliere	SI
16) *STURINO PINA*	Consigliere	NO
17) *VOCATURO STEFANO*	Consigliere	SI

Presenti n. 14 Assenti n. 3

Assume la Presidenza: SIG. GIAMPIERO GARRAFA.

Il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo di avere acquisito i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nel testo riportato dopo il presente deliberando.

Assiste alla seduta il Segretario **DR.SSA MARIA LUISA MERCURI**

Vengono nominati Scrutatori: SETTIMIA MARIA FRANCESCA CELEBRE,VINCENZO DE CICCO,MARIO SPERANZA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");
VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i** Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;
RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
DATO ATTO che tale ricognizione è avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28.09.2017;
TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **dovevano essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si fosse verificata anche una sola delle seguenti condizioni**:
1) non avere ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2) non essere riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,; 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;
RILEVATO che l'articolo 24 del testo unico sulle società a partecipazione pubblica impone la revisione straordinaria solo per le partecipazioni, dirette ed indirette, in società di capitali (precisamente società per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative a responsabilità limitata, società consortili a responsabilità limitata) e che pertanto non sono oggetto di ricognizione i consorzi tra enti locali, le aziende speciali, le istituzioni e le fondazioni;
RILEVATO che tali considerazioni in ordine alla alienabilità delle partecipazioni già erano state effettuate, tra l'altro, con deliberazione consiliare n. 10 del 13.04.2016;
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Montalto Uffugo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
TENUTO CONTO della determinazione servizio finanziario 74 del 12.06.2018 avente ad oggetto "*approvazione del bando di gara per la cessione di quote di partecipazione detenute dal comune di montalto uffugo, dichiarate dismissibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 27-28, l. 244/07 e s.m.i. – deliberazione c.c. 30/2017 di ricognizione ex d.lgs. 175/2016*";
CONSTATATO che al termine indicato è giunta alcuna domanda al protocollo dell'Ente, rendendo pertanto la gara deserta;
TENUTO CONTO delle successive note prott. 16908 e 16911, del 20.07.2018, indirizzate per opportuna conoscenza anche alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, contenenti la richiesta di liquidazione, alle due società, delle quote di partecipazione detenute dal Comune di Montalto Uffugo;
CONSIDERATO che le due società non hanno inteso dare alcun riscontro alle note summenzionate, sebbene sia fatto preciso obbligo alle partecipate, a norma di legge (art. 2437-

ter, c. 2, cod. civ.), di non ostacolare l'attività di razionalizzazione dell'Ente che intenda recedere;
CONSTATATO che l'Ufficio Ragioneria ha adempiuto ad una ricognizione – scadenza 7 dicembre 2018 – avviata dal Dipartimento del Tesoro, tesa a verificare se le società avessero dato riscontro alle iniziative di razionalizzazione avviate dai singoli Comuni, comunicando mediante piattaforma telematica dedicata l'esito "negativo" della procedura;
RICORDATO che a norma dell'art. 24 TUSP, dal 2018, la ricognizione sulle partecipazioni diviene annuale, entro la data del 31 dicembre di ciascun anno;
CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;
TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;
VISTO l'esito della ricognizione effettuata in occasione della deliberazione consiliare n. 10 del 13.04.2016;
CONSIDERATO alla data odierna le partecipazioni risultano ancora in essere e che dovrà essere vagliata la strada da seguire per l'ottenimento della liquidazione delle quote di partecipazione, anche mediante azione legale;
VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti quote di partecipazione:

Ente	Ragione sociale	Misura della partecipazione	Durata dell'impegno
1	CONSORZIO MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE CALABRIA SRL	1,18	31.12.2100
2	ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	0,96	31.12.2030
3	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA	2,68	31.12.2030

RICORDATO che il Consorzio Mercato Agricolo Alimentare COMAC è stato dichiarato fallito dal tribunale di Cosenza – Sezione Fallimentare – con sentenza depositata il 18.06.2015- R.F.n° 40/15 e che pertanto non è possibile procedere ad alcuna dismissione;
CONSIDERATO CHE:

- alla data del 28 novembre 2018 il CORAP comunicava al Comune che, entro il 10 dicembre, avrebbe dovuto manifestare la propria volontà di mantenere la partecipazione nel Consorzio e che, diversamente, la partecipazione si sarebbe **intesa rinunciata** (l'Ente, in realtà, già con innumerevole precedente corrispondenza aveva espresso, senza ricevere risposta, la propria volontà di rinunciare alla partecipazione) a far data dal 1 gennaio 2019; cosicché l'Ente, dal primo gennaio 2019, ha dunque rinunciato alla partecipazione (nulla avendo comunicato al CORAP);

- alla data del 30 aprile il CORAP, con decreto n. 35, dichiarava di non aver ancora approvato i bilanci 2016, 2017 e 2018 e chiedeva di usufruire del maggior termine di 180 giorni per la approvazione del bilancio 2018;

- alla data del 30 aprile 2018 l'Ente ha valutato di non poter conseguire il consolidamento;

- alla data del 20 settembre l'Ente ha richiesto – non risultando gli stessi depositati – al CORAP i bilanci 2016, 2017, 2018;

- alla data del 30 settembre è scaduto il termine per l'approvazione del bilancio consolidato e l'Ente non ha potuto, nuovamente, valutare il perimetro del consolidamento per il proprio bilancio e, ciò nonostante, l'Ufficio Finanziario, almeno a posteriori, avrebbe voluto

confermare al Consiglio Comunale, tramite una informativa, la non necessità di effettuare il consolidamento per il rendiconto 2018 (l'Ente, al di fuori della partecipazione nel CORAP, non detiene altre partecipazioni superiori all'1%), richiedendo pertanto nuovamente, in data 09.12.2019 assunta al prot. dell'Ente in data 10.10.2019 n. 27684, l'invio dei bilanci del CORAP, approvati, 2016, 2017, 2018, entro e non oltre il 22 novembre 2019, con ogni riserva di effettuare, in caso contrario, ogni segnalazione e/o denuncia presso le competenti sedi;

- che il CORAP solo in data 9 dicembre 2019, con prot. 9927 inviata a mezzo PEC, ha comunicato di aver approvato i bilanci 2016 e 2017 ma non 2018, rendendo dunque comunque impossibile, anche solo in via conoscitiva, consolidare il bilancio con il rendiconto 2018 del Comune;
TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare*;*
ESEGUITA la votazione in forma palese e per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:

Componenti l'Assemblea compreso il Sindaco	n. 17
Presenti e votanti	n. 14
Assenti	n. 03 (Gravina - Puntillo -Sturino)
Voti favorevoli	n. 10
Astenuti	n. 4 (Lirangi - Vocaturo - Speranza - Aiello)
Contrari	zero

DELIBERA

I. di **FORMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo;
II. di **APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, per come segue:

Ente	Ragione sociale	Misura della partecipazione	Durata dell'impegno
1	ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	0,96	31.12.2030
2	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA – IN BREVE CORAP (TERMINE AL 31.12.2018)	2,68	31.12.2030

III. di **DARE ATTO** che il Comune, stando a quanto sopra, dal primo gennaio 2019 non detiene più partecipazioni nel CORAP, mentre le procedure di dismissione e successiva richiesta di liquidazione delle partecipazioni in ASMENET si sono concluse, con "esito negativo", giusta comunicazione inviata telematicamente al Dipartimento del Tesoro;
IV. di **TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
V. di **DARE ATTO** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
VI. di **DARE ATTO** che l'Ente, giuste verifiche effettuate dai competenti servizi, non ha potuto effettuare il consolidamento dei conti nel caso del CORAP e che non è tenuto ad effettuarlo per ASMENET, trattandosi di partecipazione inferiore all'1%, a norma del principio contabile applicato 4/4 al D. Lgs. 118/2011;

VII. di **DARE ATTO** che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE Data 20/12/2019	**Il Responsabile del Settore** **f.to DR. ANGELO BAFFA**

PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere FAVOREVOLE Data 20/12/2019	**Il Responsabile del Settore** **f.to DR. ANGELO BAFFA**

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Presidente	**Il Segretario**
f.to SIG. GIAMPIERO GARRAFA	**f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione
E' divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Il Segretario
f.to DR.SSA MARIA LUISA MERCURI

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Il Messo Responsabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.